



TRIBUNALE DI PIACENZA
Ufficio Fallimentare

N. 6/13 R.C.P.

Il Tribunale di Piacenza,
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

d.ssa	Marina Marchetti	Presidente
dott.	Maurizio Boselli	Giudice relatore
dott.	Giuseppe Bersani	Giudice

sentito il Giudice relatore;
esaminati gli atti e la documentazione allegata;

premesso

- che con ricorso depositato il 27.3.2013 OMEGA Soc. Coop., già COPRA Coop, con sede in Piacenza, via Nastrucci 23, ha presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 co.6 l.f., riservando di presentare entro il termine assegnato dal Tribunale, richiesto nella misura massima prevista, la proposta concordataria, il relativo piano e la documentazione indicata dall'art. 161 co.2 e 3 l.f., o in alternativa la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis co.1 l.f.;
- che nello stesso ricorso è formulata richiesta ex art. 169-bis l.f. di scioglimento della società ricorrente da rapporti contrattuali in essere con istituti di credito, ed in particolare:
 - contratti di anticipazione su crediti stipulati con diversi istituti bancari;
 - contratto di cessione *pro solvendo* stipulato con UNICREDIT spa il 12.2.2009;
 - contratti di swap stipulati con CREDEM spa e BNL spa;

rilevato

- che il ricorso non contiene alcuna specifica indicazione circa la proposta che la società intende presentare ai creditori, se non l'enunciazione generica dell'intendimento di assicurare la continuità aziendale, da perseguire in primo luogo fuori dallo strumento concordatario, affermando espressamente che "*...si cercherà di evitare l'apertura di una procedura concordataria, certamente più penalizzante per l'avviamento e per l'immagine aziendale, avanzando adeguate proposte alla massa dei*

creditori chirografari nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f." (pag. 12 del ricorso);

- che pertanto l'opzione di una proposta di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l.f. appare, allo stato, gradata rispetto allo strumento concorsuale di cui all'art. 182-bis l.f.;
- che la ricorrente ha esposto come la prosecuzione degli indicati rapporti di anticipazione bancaria e del contratto di cessione dei crediti (sul presupposto che quest'ultimo sottintenda normali operazioni di anticipazione su crediti) determinerebbe un pregiudizio per i creditori diversi dagli istituti di credito, in quanto idonea ad alterare la consistenza della massa attiva (destinata a soddisfare il complessivo ceto creditorio) attraverso la compensazione da parte degli istituti bancari di propri crediti verso la ricorrente con le somme destinate a confluire sui conti correnti di riferimento;
- che la ricorrente ha indicato ulteriormente che i contratti finanziari sui prodotti cd. *derivati* sarebbero eccessivamente gravosi sulla base dell'attuale andamento del mercato e dell'intrinseca aleatorietà degli stessi contratti, che hanno determinato la contabilizzazione trimestrale di ingenti addebiti;

ritenuto

- che in relazione all'articolazione delle operazioni prodromiche alla formulazione di una proposta concordataria ovvero al perfezionamento di un accordo di ristrutturazione del debito appare congrua, nel caso di specie, l'assegnazione del termine massimo di 120 giorni, non precluso ex art. 161 co.10 l.f. posto che non risulta a carico della stessa società alcun ricorso per la dichiarazione di fallimento;
- che in considerazione della prevista prosecuzione dell'attività di impresa risulta opportuno disporre a carico della società ricorrente, ai sensi dell'art. 161 co.8 l.f., l'adempimento di obblighi informativi periodici, consistenti nella presentazione con cadenza mensile di relazioni illustrative delle operazioni economiche e finanziarie compiute dopo la presentazione del ricorso;
- che in ragione della complessità della presente procedura concorsuale, della necessità di adeguata valutazione tecnica della documentazione che la società ricorrente dovrà trasmettere in adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 161 co.8 l.f., nonché delle richieste o autorizzazioni connesse alla continuazione dell'attività aziendale, appare opportuno procedere fin d'ora alla nomina di un Consulente tecnico, qualificato come Ausiliario del Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 cpc ed indicato in un professionista esperto della materia concorsuale, che provveda ad esaminare la documentazione prodotta e quella fornita in adempimento dei suddetti obblighi informativi, nonché a richiedere informazioni ed ulteriore documentazione alla società ricorrente, anche in relazione ai rapporti contrattuali oggetto della richiesta di scioglimento ex art. 169-bis l.f.;
- che il compenso di detto Consulente tecnico, liquidato dal Tribunale, verrà posto a carico della società ricorrente, a termini dell'art. 8 dpr 115/02,

quale costo del procedimento giudiziale instaurato per iniziativa della ricorrente e ritenuto necessario dall'A.G. destinataria del ricorso;

ritenuto inoltre

- che l'istanza di scioglimento o di sospensione dei contratti pendenti risulta teoricamente ammissibile anche nell'ambito del concordato con riserva di cui all'art. 161 co.6 l.f., secondo quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, la quale ha puntualmente messo in evidenza il dato testuale ricavabile dall'art. 169-bis l.f., che nel richiamo all'art. 161 l.f. non distingue le fattispecie di cui al primo comma (domanda di ammissione al concordato preventivo) da quella dell'art. 161 co.6 l.f. (concordato con riserva), nonché l'interpretazione sistematica della disposizione di cui all'art. 169-bis l.f., introdotta con il d.l. 83/12, convertito nella legge 134/12, contestualmente alla previsione del nuovo istituto del concordato con riserva ed ispirata alla medesima finalità di favorire le soluzioni concordate della crisi d'impresa;
- che tuttavia la possibilità di autorizzare lo scioglimento dei contratti in essere, in vista del beneficio del debitore proponente il concordato preventivo, va contemperato con il sacrificio della controparte contrattuale, alla quale deve essere riconosciuto un indennizzo commisurato al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, a termini dell'art. 169-bis co.2 l.f., nonché il diritto a svolgere in contraddittorio le eventuali ragioni di opposizione all'accoglimento della richiesta;
- che nella vicenda in esame non può comunque essere accolta la richiesta di scioglimento *ope iudicis* dei rapporti contrattuali indicati nel ricorso, atteso che è del tutto carente la rappresentazione dell'incidenza della prosecuzione dei contratti sul passivo concordatario, ovvero la valutazione della superfluità dei servizi finanziari oggetto di tali contratti per la prosecuzione dell'attività di impresa, invero apparentemente essenziali nella dimensione della continuità aziendale;
- che peraltro la genericità della prospettiva concordataria non consente in questa fase di comprendere quali costi complessivi dell'operazione di scioglimento la società ricorrente intenda appostare a titolo di indennizzo, né quale trattamento riservi a questi crediti delle controparti contrattuali;
- che in pendenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 161 co.6 l.f. e nella prospettiva indicata dalla ricorrente verso la prioritaria conclusione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f., occorre evitare la produzione di effetti irreversibili conseguenti allo scioglimento dei contratti pendenti, che possono ritenersi giustificati soltanto quando risultano effettivamente funzionali alla realizzazione del piano concordatario, nel caso di specie neppure ancora delineato ed anzi indicato come opzione subordinata rispetto allo strumento concorsuale disciplinato dall'art. 182-bis l.f., che è essenzialmente fondato sull'accordo con (alcuni) creditori e che dunque rifugge da ogni intervento unilaterale sui rapporti pendenti;
- che sebbene non sia stata formulata, neppure in via subordinata, la richiesta di sospendere l'esecuzione dei contratti bancari, l'istanza di sospensione può ritenersi almeno implicitamente contenuta nella richiesta

di scioglimento e merita di essere accolta, al fine di consentire alla ricorrente di determinare con precisione il passivo concordatario, riservando eventualmente l'opzione dello scioglimento al momento della presentazione della proposta di concordato, allorché sarà possibile valutare l'incidenza dei costi della prosecuzione di detti contratti sulla procedura concorsuale;

- che conseguentemente va disposta la sospensione dei contratti bancari indicati nel ricorso, per il termine di 60 giorni a far tempo dalla notifica del presente decreto ad opera della società ricorrente, con tutte le conseguenti statuizioni;

P.Q.M.

visti gli artt. 161, 169-bis l.f., 68 cpc,

ASSEGNA il termine di giorni 120 dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale la società ricorrente dovrà provvedere al deposito della proposta di concordato, del piano e della relativa documentazione, o in alternativa della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.;

NOMINA quale Consulente tecnico del Tribunale il dott. Virgilio SALLORENZO, commercialista ed avvocato in Piacenza, il cui compenso, liquidato dal Tribunale, sarà posto a carico della società ricorrente;

DISPONE che la società ricorrente depositi con cadenza mensile una relazione circa le operazioni economiche e finanziarie compiute, che trasmetterà altresì al nominato Consulente tecnico insieme con le ulteriori informazioni o documentazione richieste da quest'ultimo, il quale provvederà a riferire al Tribunale sullo svolgimento dell'attività aziendale in relazione agli interessi dei creditori concorsuali;

RIGETTA allo stato la richiesta di scioglimento dai contratti bancari indicati nel ricorso;

SOSPENDE i contratti bancari indicati nel ricorso per il termine di 60 giorni dalla notificazione del presente decreto, demandata alla società ricorrente;

DISPONE che gli Istituti di credito che hanno stipulato i contratti di anticipazione bancaria o di cessione *pro solvendo* dei crediti, oggetto del provvedimento di sospensione, rimettano nella disponibilità della società ricorrente le somme versate dai clienti di quest'ultima per rimessa diretta o in qualsiasi altra forma e modalità;

DISPONE che gli Istituti di credito che hanno stipulato i contratti finanziari di *swap* oggetto del provvedimento di sospensione, non procedano ad addebitare alcuna posta passiva in relazione a quei rapporti;

MANDA la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Piacenza, 4.4.2013

Il Giudice estensore

IL CANCELLIERE
AUFIERI Dott. Vincenzo

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

oggi 5/4/2013
IL CANCELLIERE